

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DI CALCIO A 5 DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE (FINAL EIGHT) – SERIE A FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE A2 MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE B MASCHILE (FINAL EIGHT), SERIE B FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE (FINAL FOUR), STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali di Calcio a 5 della Coppa Italia Serie A Maschile (Final Eight) – Serie A Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A2 Elite Maschile (Final Four), Serie A2 Maschile (Final Four), Serie B Maschile (Final Eight), Serie B Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Under 19 Regionale Maschile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) – per la Fase Finale della Fase Nazionale del Campionato Regionale Under 21 Maschile (Final Four) – Stagione Sportiva 2025/2026;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

**d e l i b e r a**

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare delle Fasi

Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  - il termine per presentare gli eventuali ricorsi, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
  - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
  - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
  - l'introduzione dei ricorsi, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti (ed agli organi di Giustizia Sportiva) e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
  - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
  - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e le relative decisioni saranno pubblicate nello stesso giorno della riunione;
  - Le impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.  
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina